CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, E PEREQUAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA'

Art. 4

L'indennita' mensile prevista dalla presente legge e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Versione in vigore dal 4 aprile 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilita'
Estremi	Legge 14 marzo 1968, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-mensile-ai-magistrati-ordinari-ai-1968/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it